



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 001625

del 09 NOV. 2016

OGGETTO: Ganci-Malizia c/ Arnas + 4 – Tribunale civile di Palermo – Rimborso spese legali a dipendente (pratica n. 24/2009).

U.O.S. SERVIZIO LEGALE

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
B U D G E T
Bilancio 2016**

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico 05.09.03.02.010 € 19.587,57

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua
di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 82 del 8/11/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Donato Velardi

RESPONSABILE DELLA U.O.S.
avv. Caterina Rizzotto

U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2016**

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

Mandato n.del.....

Il Funzionario
.....

Il Direttore del U.O.C.
.....

L'anno duemilasedici giorno nov del mese di Novembre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dott. no P.V. Tell, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

08 NOV. 2016

Il Responsabile della U.O. S. Servizio Legale Avv. Caterina Rizzotto,

PREMESSO:

- **che** con atto di citazione i Sigg.ri Ganci Francesco e Malizia Salvatrice - in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale della minore Ganci Clarissa convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo l'Azienda Ospedaliera Civico - Di Cristina e Benfratelli, unitamente ai dott.ri Solazzo Luigi, Restivo Roberto e Mendola Rita, chiedendo che fosse riconosciuta la responsabilità di tutti i convenuti in ordine a molteplici poste di danno non patrimoniale ed anche di natura patrimoniale ricondotti ed ascritti ad una erronea diagnosi posta sulla piccola nell'arco temporale maggio-giugno 2004;
- **che** l'Arnas si è costituita nel giudizio, contestando le domande di parte avversa in ordine alla asserita sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari ed alla struttura ospedaliera;
- **che** il dott. Restivo Roberto si costituiva nel citato giudizio con il patrocinio dell'avv. G. Evola;
- **che** il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3104/2016 (all.1) ha parzialmente accolto le domande proposte dagli attori, ma ha rigettato le domande proposte nei confronti del Dr. R. Restivo;
- **che** il Dr. Restivo ha consegnato *brevi manu*, fattura dell'avv. Evola con relazione sull'attività svolta e copia di assegno emesso a favore del legale per l'importo richiesto, chiedendo il relativo rimborso;

ATTESO:

- **che** l'art.25 del CCNL dirigenza medica 8.06.2000 dispone: "*1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di uffici, assume a proprio a carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...*";
- **che** dalla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione del dipendente e quella dell'Azienda (... *va condiviso il giudizio espresso dai cc.tt.uu circa l'esclusione di un nesso eziologico tra la loro condotta e l'aggravamento della malattia.... Costoro (Dr. Solazzo – contumace – e Dr. Restivo) infatti hanno operato in modo corretto.....e ancora...va pertanto escluso ogni profilo di responsabilità in ordine all'operato dei convenuti Solazzo e Restivo.....*)
- **che** alla data di attivazione del contenzioso, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale legale ex art. 25 CCNL 1998/2001 - approvato con atto deliberativo n.2955 del 21.11.2000, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dirigenti che si intendono avvalere delle loro prestazioni, nonché per stabilire le condizioni di assunzione dell'incarico, prevedendo la possibilità di provvedere al rimborso degli onorari nel limite della media tra minimo e massimo delle tariffe professionali quando il procedimento risulti particolarmente impegnativo sia per complessità che per durata;
- **che** l'avv. Evola non ha aderito alle condizioni di cui al predetto disciplinare di incarico, quantificando gli onorari per l'attività difensiva svolta in favore del dipendente nella misura dei parametri medi - come liquidati dal tribunale in favore degli attori - per un ammontare complessivo pari ad euro 19.587,57;
- **che** si ritengono ricorrenti nel caso di specie le condizioni di complessità di cui al citato disciplinare, sia per le molteplici parti coinvolte, sia per lo svolgimento stesso del giudizio che ha richiesto – tra l'altro – ben due CC.TT.UU., numerose udienze, espletamento di prove testimoniale ed anche l'interrogatorio formale del Dr. Restivo, che giustificano la richiesta degli onorari quantificati con applicazione del parametro medio – ex dm 55/2014 vigente - , così come determinati dal giudice per la liquidazione delle spese legali nei confronti degli attori;

RITENUTO, pertanto, che, stante la compresenza di tutti i requisiti previsti dalla disposizione pattizia citata (diritto al rimborso, per l'assistenza da parte di un legale di fiducia del dipendente ammesso al patrocinio, nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata posta a carico dell'Azienda di appartenenza qualora essa stessa

di Rilievo
Civico, G.
AFFARI
CONTENZIOSI
Palermo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 13 NOV. 2016 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 23 NOV. 2016

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
